



SielServizi s.r.l.s.

Via Ventignano - 81030 Parete (CE)

Tel. e Fax 081.8125270

P. IVA 04359210616

www.sielservizi.it - info@sielservizi.it

NOTA INFORMATIVA N. 15 DEL 03/06/2020

TARIFFE TARI: informativa in ordine al quadro normativo e regolamentare attinente la gestione della TARI nell'anno 2020.

La mutevole disciplina degli ultimi tempi dovuta alla situazione emergenziale pare avere trovato una prima definizione nel dl.34/2020 c.d. decreto rilancio e pertanto si ritiene utile rendere una corretta informazione del quadro normativo appena modificato e delle recenti evoluzioni che attengono alla gestione della tari a seguito della emanazione di provvedimenti da parte dell'ARERA.

Implicazioni della situazione emergenziale sulla gestione della TARI

Con Delibera n° 102/2020/R/rif del 26 marzo 2020, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ARERA ha anticipato l'intenzione di adottare provvedimenti urgenti di regolazione al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Successivamente, con Segnalazione n° 136/2020/I/com del 23 aprile 2020, ARERA preannunciava l'adozione di ulteriori urgenti misure regolatorie nel settore rifiuti per la mitigazione degli effetti derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica sull'utenza (domestica e non domestica), tenendo conto, per quanto riguarda le utenze non domestiche, in ossequio al principio "chi inquina paga", dei periodi di sospensione dell'attività disposti con i recenti provvedimenti governativi e con gli altri atti adottati dalle autorità competenti.

L'ARERA ha infatti preso atto che "l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve [...] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio".

Con l'emanazione della Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", l'Autorità è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite.

Pertanto l'ARERA interviene, per la prima volta anche nell'ambito delle previsioni che concernono le tariffe con implicazioni che non possono non avere effetti anche sul fronte della copertura dei costi alle stesse correlate.

Avverso tale provvedimento l'Anci ha sollevato le proprie criticità in una nota contenente le OSSERVAZIONI SULLA DELIBERA ARERA N° 158/2020 ed evidenziando che "in caso di approvazione delle tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 è possibile dare atto nella delibera tariffaria che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef di dicembre, redatto secondo l'MTR ARERA, ed influirà sul conguaglio da suddividere nel triennio successivo o con le modalità che ARERA definirà in un futuro provvedimento di cui si fa cenno solo nei "ritenuto che". L'ANCI inoltre fa notare che, fino ad oggi, nel MTR non sono previsti componenti di costo relative a riduzioni.

Per i Comuni che, invece, approveranno a giugno direttamente le tariffe 2020 si pone il problema di copertura finanziaria.

Allineamento del termine di approvazione delle tariffe ad opera del decreto rilancio

Nell'articolo Art.138 del decreto legge 34/2020 rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" è stato disposto che "1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Nella relazione illustrativa che accompagna la norma è esplicitato che l'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Tale intervento normativo, salvo quanto avverrà in sede di conversione dello stesso va a intervenire con una ulteriore proroga del termine rispetto a quanto già disposto in via derogatoria dal legislatore e si inserisce nell'ambito della problematica gestione dell'elaborazione del Piano economico finanziario per la TARI per l'anno 2020.

Il termine per l'adempimento dell'approvazione del PEF, essendo lo stesso collegato al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, viene quindi ad essere fissato al 31 luglio 2020 così come disposto dall'articolo 107, comma 2 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Alla luce di quanto esposto permangono le due opzioni stabilite dal legislatore al comma 5 del medesimo articolo 107 secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Opzione di approvazione entro il termine di bilancio del PEF secondo il MTR 443/2019

Entro il **31 luglio** il Consiglio Comunale procede alla approvazione "delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia", ai sensi di quanto previsto dal comma 683, articolo 1, della legge 147/13 e nel rispetto delle procedure e dei criteri definiti dall'Autorità con la deliberazione 443/2019/R/RIF,

nonché delle semplificazioni introdotte con la deliberazione 57/2020/R/RIF. **In tal caso**, nel rispetto degli obblighi di trasmissione degli atti al MEF e della successiva pubblicazione nei termini previsti, **i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre potranno essere effettuati, “a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno”**, sulla base delle determinazioni assunte in applicazione del MTR;

Opzione di approvazione del PEF secondo il MTR 443/2019 entro il 31/12/2020

Entro il **31 luglio**, avvalendosi della deroga di cui al **comma 5, articolo 107, del decreto-legge 18/20** si potrà procedere all'approvazione delle tariffe dell'anno 2019 confermandole per l'anno 2020 e poi, entro il 31/12/2020 si dovrà addivenire alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 dovrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Sul conguaglio si rappresenta che il MTR già prevede nei propri calcoli un conguaglio determinato dal differenziale discendente tra il PEF 2018 (calcolato secondo il metodo ARERA) e le tariffe 2018. Pertanto in questo caso si dovrà procedere al calcolo di un ulteriore conguaglio che dovrà essere inserito all'interno del PEF 2021.

In tal caso, i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in applicazione dell'ultimo periodo del comma 15.ter del citato decreto-legge 201/11) e l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito nelle tre annualità successive (secondo quanto previsto dal richiamato comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20).

Occorre quindi tenere presente che la riproposizione dei costi del 2019 può implicare che le entrate ottenute non siano sufficienti a garantire la copertura dei costi che saranno realizzati. A tal fine è opportuno che l'ente provveda ad effettuare le dovute simulazioni per non trovarsi in difficoltà nel pagamento dei fornitori.

Il documento di consultazione del 26 maggio 2020 n 189/2020/R/rif

La possibilità di deroga offerta dal comma 5, art. 107, del decreto-legge 18/20 non è stata “gradita” ad ARERA che in più di una occasione ha avuto modo di “criticare” la semplificazione disposta dal legislatore in ordine alla possibilità di adottare per il 2020 le stesse tariffe approvate nel 2019.

L'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come: - “la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”.

Pertanto l'Autorità ha preannunciato di volere intervenire anche sulle modalità operative dell'applicazione del comma 5 del citato articolo 107.

Con il documento di consultazione del 26 maggio 2020 n 189/2020/R/rif l'Autorità ha prospettato gli strumenti da applicarsi per garantire gli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF. Le osservazioni a tale documento dovranno pervenire entro il 10 giugno e l'Autorità adotterà i propri provvedimenti entro il 30 giugno.

Nell'ambito del documento di consultazione vengono previste sostanziali revisioni del MTR e In particolare si segnala che nelle modalità **applicative dell'articolo 107 del decreto-legge Cura Italia**

“l’Autorità ritiene opportuno chiarire che nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5, approvi per l’anno 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, questi proceda comunque a:

- **acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore** ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire;
- entro il 31 dicembre 2020, determini ed approvi (previa attività di validazione) il PEF per il 2020, sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto conto delle regole per il recupero “dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019” (cfr. comma 5 cit.).

Con il citato documento l’Autorità interviene inoltre nelle **modalità di determinazione delle entrate tariffarie di riferimento annunciando la decisione di introdurre** la facoltà per l’Ente territoriale competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con **un ulteriore obiettivo specifico C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza COVID-19**, consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi delle entrate tariffarie.

In relazione ai **Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio** L’Ente territorialmente competente potrà pertanto riconoscere nell’ambito dell’entrate tariffarie, in via straordinaria e per la sola annualità 2020, specifiche componenti di costo, integrative, di natura previsionale – una per la parte fissa e una per quella variabile - che consentano di intercettare i costi sorgenti generati dall’emergenza COVID-19, nonché gli scostamenti (positivi o negativi) rispetto all’anno di riferimento a-2 delle componenti di costo già riconosciute nell’ambito del MTR. una specifica componente di costo prospettica con finalità sociale volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate. L’Autorità è orientata inoltre a l’Autorità è orientata a introdurre la facoltà dell’Ente territorialmente competente di valorizzare un conguaglio prevedendo altresì la facoltà di recuperare in annualità successive al 2020 le mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 garantendo in tal modo di modulare nel tempo l’onere posto a carico degli utenti.

Per quanto riguarda poi gli **strumenti di copertura dell’eventuale esposizione finanziaria in attuazione della deliberazione 158/2020/R/RIF** l’Autorità è orientata a prevedere la facoltà, per l’Ente territorialmente competente, di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l’anticipazione, sul 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione del conguaglio relativo al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF. Tale eventualità è tuttavia sottoposta alla disponibilità di fondi che dovrebbero essere destinati alla specifica finalità.

A quanto sopra esposto si aggiunga che è in corso di conversione il decreto rilancio e che pertanto dalla definitiva stesura potrebbero risultare ulteriori interventi disposti dal legislatore proprio in ordine all’applicazione della TARI.

Sulla base di quanto esposto si evince, che il quadro normativo e regolamentare di riferimento è oggetto di profonde rivisitazioni che richiedono l’intervento dell’ARERA che entro il 30 giugno definirà i meccanismi di applicazione del MTR sulla base delle risultanze della consultazione avviata, degli Enti Territorialmente Competenti che dovranno applicare e coordinare le disposizioni che ARERA emanerà. I Comuni sono pertanto “vincolati” nell’attuazione delle proprie prerogative.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento e di assistenza in relazione a quanto esposto l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.